



SENT. N° 52/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

Giudice

Adriana Del Pozzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 21575 del registro di Segreteria, proposto da G. D., nata a *Omissis* il *Omissis*, rappresentata e difesa dall'avv. Iside B. Storace, che ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (iside.storace@ordineavvgenova.it) dove effettuare le comunicazioni e le notificazioni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata

contro

l'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t.

Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa.

FATTO

La ricorrente, con atto depositato il 9 dicembre 2024, espone di aver lavorato come collaboratrice domestica dal 1° novembre 1988 al 30 aprile 1992 e di avere ottenuto, con provvedimento dell'I.N.P.S. del 16 dicembre 2013, la ri-congiunzione nella ex gestione I.N.P.D.A.P. della contribuzione versata presso

	l'A.G.O., appurando in seguito che nel novero dei contributi ricongiunti non	
	erano stati compresi alcuni periodi. Ella evidenzia che l'Istituto resistente, ac-	
	cogliendo solo parzialmente le diverse sue richieste avanzate al riguardo,	
	avrebbe omesso di sistemare la contribuzione del periodo dal 1° novembre	
	1988 al 31 dicembre 1988 e che, per quanto attiene il periodo dal 1° gennaio	
	1992 al 15 aprile 1992, avrebbe accreditato 13 settimane di contribuzione in	
	luogo delle 15 maturate. Lamentando che gli ulteriori solleciti non abbiano	
	avuto riscontro, la medesima conclude per la condanna dell'ente previdenziale	
	all'accredito della contribuzione da lavoro dipendente versata in suo favore nel	
	periodo dal 1° novembre 1988 al 31 dicembre 1988, nonché all'integrale co-	
	pertura del periodo dal 1° gennaio 1992 al 15 aprile 1992, pari a 15 settimane.	
	Con dichiarazione depositata il 18 dicembre 2024, la difesa della ricorrente ha	
	rinunciato agli atti del giudizio.	
	All'udienza del 6 giugno 2025 nessuno è comparso e la causa, ritenuta matura,	
	è stata trattenuta in decisione, dando lettura del dispositivo in aula.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Ai sensi dell'art. 155, comma 3, c.g.c. il decreto di fissazione di udienza deve	
	essere notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ri-	
	corso introduttivo depositato in segreteria. Il successivo comma 5-bis dispone	
	che <i>“il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove</i>	
	<i>dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza”</i> .	
	La notificazione è onere essenziale ai fini del rispetto dell'art. 111, comma 2,	
	Cost., secondo cui <i>“ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti”</i>	
	(Sez. Liguria, n. 12/2020), la cui inesistenza preclude l'instaurazione del	
	2	

	rapporto giuridico processuale e il compimento dei relativi atti (Sezioni Riunite, n. 6/2001/QM).	
	Nella fattispecie la ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ancor prima di provvedere alla <i>vocatio in ius</i> della controparte, senza la quale il ricorso sarebbe comunque improcedibile, ha rinunciato agli atti del giudizio.	
	Va esaminata preliminarmente la dichiarazione di rinuncia.	
	Secondo la giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ., n. 3044/1982), infatti, l'estinzione del processo per rinuncia agli atti ha carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, con la conseguenza che il giudice, chiamato a provvedere in proposito, deve dichiarare l'estinzione del giudizio sulla base del mero riscontro della ricorrenza di una rinuncia rituale ed efficace, a prescindere da ogni ulteriore indagine su eventuali altre circostanze che potrebbero determinare una conclusione anticipata del procedimento (Sez. Liguria, n. 964/2005).	
	Attesa l'omessa evocazione in giudizio delle parti resistenti, non si applica la disposizione dell'art. 110, comma 3, c.g.c., non essendovi nella presente causa alcuna " <i>controparte</i> " della ricorrente, con la conseguenza che la rinuncia dispiega immediata efficacia.	
	La mancata instaurazione del rapporto processuale determina il non luogo a provvedere sulle spese.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del processo relativo al ricorso indicato in epigrafe, per rinuncia agli atti del giudizio. Nulla per le spese.	
	3	

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.

IL GIUDICE

(Adriana Del Pozzo)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17 giugno 2025

Per il Direttore della segreteria

Alfredo Ferrari

F.to digitalmente